



Scegliere un blocco predefinito.

#### SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

mediante scrittura privata in modalità elettronica

per l'affidamento dei lavori/servizi di ..... - proc.

xx\_20xx\_xx - CUP: ..... - CIG: .....

L'anno 20.. (duemila..) il giorno .. (...) del mese di .....

TRA

Azienda Lombarda Per L'edilizia Residenziale Di Pavia-Lodi, con sede in Via Parodi n. 35 - 27100 Pavia (PV) - C.F. e partita I.V.A. 00182090183, nella persona di ....., nato a ..... il ....., C.F. ...., che interviene al presente atto nella propria qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica nella sede della medesima, di seguito, brevemente, anche "ALER" o "Stazione Appaltante";

E

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_ (\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_, C.F. e partita I.V.A. \_\_\_\_\_, nella persona di ....., nato a ..... il ....., C.F. ...., che interviene al presente atto nella propria qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica nella sede della medesima, di seguito, brevemente, anche "Appaltatore" o "Operatore economico".

PREMESSO CHE

- in base agli atti in essere presso la Stazione Appaltante, con determinazione del Direttore Generale dell'ALER di Pavia-Lodi n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ è stata disposta a favore del medesimo l'aggiudicazione dell'appalto \_\_\_\_\_ (CIG \_\_\_\_\_) ai sensi dell'art. 17 c. 5 D.Lgs. 36/2023, di seguito, brevemente, anche "Codice", avendo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Operatore economico dato esito positivo;
- si è provveduto alle conseguenti comunicazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice, è decorso il termine di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo e sussistono i presupposti per la stipula del contratto;
- **EVENTUALE** l'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di appartenere alla categoria delle MPPI e che lo stesso risulta in possesso:
  - certificazione UNI EN ISO \_\_\_\_\_, rilasciata da Organismo accreditato da \_\_\_\_\_ - N. di registrazione \_\_\_\_\_. Certificato n. \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_.202\_;
  - certificazione UNI EN ISO \_\_\_\_\_, rilasciata da Organismo accreditato da \_\_\_\_\_ - N. di registrazione \_\_\_\_\_. Certificato n. \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_.202\_;il che giustifica la riduzione del 50% e dell'ulteriore \_\_\_\_% dell'importo della garanzia definitiva di cui all'art. 15 del presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice;
- **EVENTUALE** nelle more della comunicazione antimafia il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 94, comma 2, D.Lgs. 159/2011, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità



*conseguite, qualora successivamente alla sua stipula emerga la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 D.Lgs. cit. o di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, dello stesso decreto;*

Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:

#### **ARTICOLO 1 (Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

#### **ARTICOLO 2 (Oggetto dell'appalto)**

L'ALER, come sopra rappresentata, affida alla Società che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto in epigrafe [Scegliere un elemento..](#)

#### **ARTICOLO 3 (Obblighi dell'Operatore economico)**

1. L'Operatore economico si obbliga ad eseguire, senza riserva alcuna, l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dalla propria offerta dichiarata aggiudicataria, dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati e precisamente:

-.....

- .....

2. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto digitalmente per la loro integrale accettazione tutti i suddetti documenti e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati.

#### **ARTICOLO 4 (Durata del Contratto)**

1. La durata dell'Accordo Quadro è di giorni 1095 (millenovantacinque ), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipulazione. Resta inteso che , qualora allo spirare dei 1095 giorni di cui al periodo che precede risultino somme residue disponibili, la durata dell'Accordo Quadro si intende estesa sino all'esaurimento dell'importo di spesa residuo e comunque non oltre 150 ulteriori giorni di validità contrattuale ulteriori rispetto agli iniziali 1095 giorni naturali e consecutivi.
2. I contratti attuativi stipulati nel periodo di durata dell'Accordo Quadro conservano la loro validità contrattuale sino alla scadenza fissata, anche se posteriore alla data di conclusione dei 1095 giorni di cui al periodo precedente.

#### **ARTICOLO 5 (Corrispettivo)**

1. L'importo contrattuale ammonta ad € [Fare clic qui per immettere testo](#).(Euro) al netto del ribasso d'asta in valore economico pari ad €[Fare clic qui per immettere testo](#).sull'importo dei lavori pari a



- € [Fare clic qui per immettere testo.](#) = (Euro) di cui, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, [Fare clic qui per immettere testo.](#) per costi della manodopera come determinati nella documentazione di gara ed € [Fare clic qui per immettere testo.](#) (Euro) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
  3. Il Contratto è stipulato interamente [Scegliere un elemento.](#)
  4. L'ALER informa l'Operatore economico, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, per quanto concerne le eventuali varianti approvate e autorizzate, sia in aumento che in diminuzione, apportate al progetto.
  5. L'Operatore economico prende atto che sull'importo netto progressivo dei lavori è operata, ai sensi dell'art. 11 c. 6, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione, da parte dell'ALER, previo rilascio del documento unico di regolarità.
  6. L'ALER effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario presso il conto corrente indicato dall'Operatore economico con dichiarazione acquisita ai sensi di quanto disposto dalla L. 136/2020. L'Operatore economico si impegna a comunicare all'ALER ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
  7. La liquidazione sulle coordinate indicate dall'Operatore economico esonera l'ALER da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.
  8. L'Operatore economico prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dall'istituto di credito che svolge il servizio di cassa dell'ALER al momento del pagamento stesso.

#### **ARTICOLO 6 (Variazioni al progetto)**

Qualora l'ALER, per il tramite del RUP richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, da valutarsi con i prezzi elencati nell'elenco prezzi unitari, ai quali dovrà essere applicato il ribasso d'asta contrattuale, o, eventualmente, redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

#### **ARTICOLO 7 (Contabilizzazione dei lavori)**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità indicate nel Csa.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola



eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei successivi Contratti Applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del servizio, in particolare ai fini dell'esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla funzionalità degli interventi ordinati.
6. L'Appaltatore con la firma dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.
7. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
8. Contratto Applicativo: Il lavori dovranno essere eseguiti alle condizioni contenute nel Contratto Applicativo contenente i seguenti elementi:
  - CIG e CIG derivato;
  - Individuazione delle località;
  - Importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta (supportato da computo metrico);
  - Termine di consegna e di ultimazione dei lavori;
  - Descrizione dei lavori da eseguire e categorie;
  - La stima dei costi della sicurezza derivanti dal PSC Integrativo;
  - Disciplina del subappalto;
  - Rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto Applicativo;
  - Ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.

#### **ARTICOLO 8 (Revisione prezzi)**

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.
2. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT



#### **ARTICOLO 9 (Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo)**

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice ALER riconosce all'affidatario un importo a titolo di anticipazione del prezzo pari al 20 % dell'importo contrattuale. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione sarà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. In relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati ai sensi dell'art. ...e degli artt. .... del Capitolato Speciale d'Appalto verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori in misura percentuale non inferiore al .....% sull'importo contrattuale comprensivi della quota relativa agli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50%. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma.
5. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Nel medesimo conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117 c. 9 del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.
8. In caso di fattura irregolare, i termini di pagamento sono sospesi sino al ricevimento al protocollo dell'ALER della fattura corretta, con onere dell'operatore economico di assicurare la corrispondente emissione della regolare documentazione contabile, quale, ad esempio, la nota di credito.



9. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive.  
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo precedente, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, prevista dal successivo art. 32, resa ai sensi dell'articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **ARTICOLO 10 (Penali)**

1. Il ritardo nell'adempimento comporterà l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 126 del Codice e di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Le penali sono tra loro cumulabili sino alla concorrenza della misura massima del dieci per cento (10%) del valore del presente Contratto il cui superamento darà luogo alla risoluzione contrattuale.
3. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo dovuto dall'ALER. Se l'ammontare delle penali è superiore al corrispettivo dovuto, è facoltà dell'ALER rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva che, in tale caso, deve essere reintegrata dall'Operatore economico nel termine assegnato.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica la facoltà dell'ALER di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento.
5. E' escluso il riconoscimento di premi di accelerazione.

#### **ARTICOLO 11 (Cessione del credito)**

1. Qualora l'Operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 120 c. 12 del Codice, i crediti derivanti dal Contratto, deve notificare a propria cura e spese all'ALER l'atto di cessione, che deve rispettare le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e tutte le norme in materia di tracciabilità dei pagamenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 136/2010.
2. La Stazione Appaltante potrà opporsi alla cessione ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.
3. L'Operatore economico prende atto ed accetta che in caso di cessione del credito i pagamenti sono comunque sospesi fino al termine delle verifiche sul possesso dei requisiti stabiliti dal Codice sul cessionario.
4. In difetto degli adempimenti descritti, nessuna responsabilità è attribuibile all'ALER per i mancati pagamenti o errate liquidazioni a persone non autorizzate a riscuotere.

#### **ARTICOLO 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. In particolare l'Operatore economico si obbliga: a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente Contratto sul conto corrente dedicato comunicato all'ALER che, salvo quanto previsto dall'articolo 3 c. 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati



esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati cioè banche e Poste Italiane S.p.A.; b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi la conseguente risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto; c) a trasmettere all'ALER i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010; d) ad informare contestualmente l'ALER e l'Ufficio territoriale del Governo competente qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n. 136/2010; e) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, l'ALER, come sopra rappresentata, dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.
4. L'ALER e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che il presente Contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

#### **ARTICOLO 13 (Subappalto)**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto della procedura e nei limiti di cui all'articolo 119 del Codice e di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'ALER procederà a risolvere il Contratto qualora l'Operatore economico affidi, anche di fatto, prestazioni contrattuali in subappalto senza l'autorizzazione dell'ALER o oltre i limiti previsti dall'art. 119 del Codice.
3. L'Operatore economico è obbligato a trasmettere all'ALER copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.
4. L'ALER provvederà, nei casi di cui all'articolo 119 c. 11 del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite; pertanto l'Operatore economico dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.
5. L'affidamento in subappalto non esonera l'Operatore economico da responsabilità verso l'ALER. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.



6. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicità del referente per l'ALER, che rimane l'Operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione a tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni.
7. L'Operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti di rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Contratto.

#### **ARTICOLO 14 (T&T – Trasparenza e Tracciabilità)**

1. Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti: L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al c. 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023 e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010.
2. Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice: L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010.  
Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione del presente articolo nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.  
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
3. Informazioni da inserire nella scheda T&T: Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario.  
Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto.  
L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario.  
Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
4. Tempi e Modalità di trasmissione: La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla Stazione Appaltante della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della



scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5. Sanzioni e penali: A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della scheda T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della scheda T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della scheda T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la scheda T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

#### **ARTICOLO 15 (Garanzia definitiva)**

1. L'ALER prende atto che l'Operatore economico, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente Contratto, ha costituito, come previsto dall'articolo 117 del Codice, garanzia definitiva di euro [Fare clic qui per immettere testo.](#), commisurata al valore del presente Contratto e con le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, a mezzo di polizza assicurativa/fideiussione bancaria n. [Fare clic qui per immettere testo.](#), in data ....., stipulata con [Fare clic qui per immettere testo.](#), agenzia [Fare clic qui per immettere testo.](#), acquisita in forma digitale dall'ufficio contratti
2. La suddetta garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 117 c. 8 del Codice nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. L'Operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, l'ALER ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se l'ALER abbia dovuto, durante l'esecuzione del Contratto, valersene in tutto o in parte. L'ALER potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il



risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Operatore economico e che l'ALER stessa abbia, a qualunque titolo, anticipato.

4. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, come previsto dall'articolo 117 del Codice.

#### **ARTICOLO 16 (Polizza assicurativa)**

1. L'Appaltatore si assume interamente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione (Contractors All Risks), ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_. da \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_ per i seguenti massimali:
  - Sezione A: Partita 1: € \_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), pari all'importo contrattuale già incrementato dell'IVA al \_\_\_\_%; Partita 2: € \_\_\_\_\_,00 (euro cinquecentomila/00) per opere preesistenti;
  - Sezione B – Massimale R.C.T.: € \_\_\_\_\_.
3. Le coperture sono totalmente esenti da franchigia. Eventuali scoperti o franchigie sono posti a totale carico dell'Operatore economico.
4. In ogni caso, resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore economico anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
5. Copia della polizza, e relativi allegati, è stata acquisita dall'ufficio contratti. Detta polizza forma parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente allegata.
6. L'Operatore economico si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al Direttore dei lavori i relativi certificati di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.
7. Qualora l'Operatore economico non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.
8. La polizza ha durata per legge fino alla data di emissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

#### **ARTICOLO 17 (Protocollo di legalità e codice di comportamento)**

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità in materia di contratti pubblici di cui alla D.G.R. Regione Lombardia n. XI/1751/2019 del



- 17/06/2019, come da dichiarazione rilasciata in sede di presentazione dell'offerta, per la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2. In particolare l'Operatore economico si impegna: a) a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa; b) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a riferire tempestivamente all'ALER ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del Contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
  3. L'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto – ammissibili solo se dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati -, e di subcontratto l'impegno espresso al precedente comma 1.
  4. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Operatore economico porterà alla risoluzione del Contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.
  5. L'ALER si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.
  6. L'Operatore economico con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara espressamente di essere consapevole che l'ALER ha adottato un Modello Organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 e un Codice Etico (consultabile sul sito [www.alerpavialodi.it](http://www.alerpavialodi.it)) e nell'adempimento delle obbligazioni del presente Contratto di appalto, si obbliga a rispettare le regole generali di comportamento statuite dal Modello e dal Codice di cui ha preso visione.

#### **ARTICOLO 18 (Sospensione dell'esecuzione del contratto)**

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto è disposta nei casi e per gli effetti previsti all'articolo 121 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 07/03/2018, n. 49 il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;



- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.231/2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

#### **ARTICOLO 19 (Divieto di cessione del contratto)**

Il presente Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

#### **ARTICOLO 20 (Specifiche modalità e termini del certificato di collaudo o regolare esecuzione)**

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto il Committente che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti o le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
2. Il presente appalto è soggetto a collaudo al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori provvederà al rilascio del Certificato di Collaudo ai sensi dell'art. 116, comma 2 del Codice.
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato II.14 del Codice. Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine il Certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all'approvazione del Certificato di Collaudo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'Appaltatore risponde per la difformità dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato assuma carattere definitivo.
4. E' facoltà del Committente sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 116, comma 7, del Codice.



#### **ARTICOLO 21 (Risoluzione del contratto)**

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del Codice e l'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità degli inerenti movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.
3. Il contratto è inoltre risolto di diritto qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, come previsto dall'art. 88, comma 4-bis e dall'art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto ovvero, in caso di informativa liberatoria provvisoria, come stabilito dall'art. 3, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.

#### **ARTICOLO 22 (Recesso dal contratto)**

1. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, ai sensi, per gli effetti e secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.
2. Il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. L'ALER, qualora rilevi la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente Contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale, le comunica all'Operatore economico con i mezzi previsti dal presente Contratto. L'Operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel Contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. L'ALER non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'Operatore economico deve incondizionatamente aderire. Decorso il termine di cui al comma precedente ed in assenza di positivo riscontro, l'ALER recede dal Contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'Operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione. Anche in questa ipotesi l'Operatore economico è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi per il tempo necessario all'ALER di formalizzare la sottoscrizione della convenzione con la Consip e/o con la centrale di committenza regionale.

#### **ARTICOLO 23 (Responsabilità)**

1. L'Operatore economico si obbliga a tenere indenne l'ALER da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti i lavori oggetto del Contratto.



2. In particolare, l'ALER non assume alcuna responsabilità nel caso l'Operatore economico fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa. Ove venga promossa azione giudiziaria nei confronti dell'ALER, l'Operatore economico si impegna a sollevarla, anche in sede processuale, da ogni pretesa e a prestare la più ampia manleva.
3. L'Operatore economico sarà comunque responsabile verso l'ALER di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente anche quelli relativi ad eventuali sanzioni che l'ALER dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **ARTICOLO 24 (Forma delle comunicazioni e domicilio)**

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'ALER, all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata, e fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.
2. A tutti gli effetti del presente Contratto, l'Operatore economico elegge domicilio presso .....

#### **ARTICOLO 25 (Modalità di soluzione delle controversie e Foro competente)**

1. L'ALER e l'Operatore economico si danno reciproco atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario con esclusione dell'arbitrato.
2. Per ogni controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Pavia.

#### **ARTICOLO 26 (Obblighi dell'Operatore economico verso i lavoratori)**

1. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale, nonché di quelli previsti in materia di sicurezza con particolare riferimento al decreto legislativo 29 aprile 2008 n. 81.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
3. In particolare, l'Appaltatore si impegna:
  - ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nei documenti di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 36/2023, ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il seguente contratto collettivo nazionale e territoriale ..... che garantisce ai



dipendenti le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara;

- in caso di subappalto, a garantire e a far garantire, dal subappaltatore le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara anche per i lavoratori in subappalto rispetto ai lavoratori dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

#### **ARTICOLO 27 (Sicurezza e rischi da interferenza)**

1. Prima dell'esecuzione di qualsiasi lavorazione l'Appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante:
  - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
  - c. ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore Lavori gli aggiornamenti alla documentazione sopra indicata ogni volta che le condizioni di cantiere o i processi lavorativi mutino. Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa messa in mora, costituiranno motivo di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **ARTICOLO 28 (Altre clausole)**

L'operatore economico dichiara di impegnarsi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.



#### **ARTICOLO 29 (Comunicazione dei referenti dell'appalto per l'ALER)**

L'ALER si impegna a comunicare all'Operatore economico il nominativo del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ove diverso dal Responsabile Unico del Progetto, nonché degli altri referenti dell'appalto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo.

#### **ARTICOLO 30 (Referente dell'Operatore economico)**

1. L'Operatore economico dichiara che il signor Fare clic qui per immettere testo. è responsabile del coordinamento dell'esecuzione dell'appalto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza dei cantieri, della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio/la fornitura oggetto del presente Contratto verrà seguito sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Operatore economico. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.
2. L'Appaltatore è tenuto a dotarsi di casella di Posta Elettronica Certificata che potrà essere utilizzata dalla Stazione Appaltante per le comunicazioni necessarie alla gestione dell'appalto.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione degli assetti proprietari e della composizione societaria e, se assoggettata alla comunicazione ai sensi del D.P.C.M. n.187/1991, a provvedere all'inoltro del relativo aggiornamento.

#### **ARTICOLO 31 (Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, sono applicabili le disposizioni del Codice, e gli inerenti Allegati e disposizione attuative, nonché le altre disposizioni di settore vigenti in materia, e il codice civile ai sensi del rinvio esterno di cui all'art. 12 dello stesso Codice. In caso di eventuale incompatibilità o contrasto tra le previsioni del presente contratto, e i relativi allegati, e le suddette previsioni, prevalgono le disposizioni sopracitate, nell'ordine indicato.

#### **ARTICOLO 32 (Spese contrattuali)**

1. L'Operatore economico assume a proprio carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese del Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di pubblicità.
2. Il presente Contratto viene stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata con le modalità indicate alla determinazione del Direttore n. 34 del 02.03.2016, consultabile sul sito web aziendale [www.alerpavialodi.it](http://www.alerpavialodi.it), alla sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali.
3. Sono totalmente a carico dell'operatore economico l'assolvimento dell'imposta di bollo in base a quanto stabilito dall'art. 18 c. 10 del Codice e, in caso d'uso, della registrazione del presente contratto.



### **ARTICOLO 33 (Documenti che fanno parte del contratto)**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto tutti i documenti della procedura di gara ed i documenti progettuali indicati nel presente documento e in particolare, anche se non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:
  - capitolato speciale d'appalto /schema di contratto parte generale e speciale;
  - disciplinare di gara/lettera d'invito;
  - verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
  - provvedimento di aggiudicazione;
  - offerta tecnica (per gare a prezzo/qualità altrimenti cancellare);
  - offerta economica;
  - rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
  - documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da:                   ;
  - Polizza assicurativa n.           dd.           emessa da           ;
  - Cauzione definitiva n.           dd.           emessa da           ;
  - Procura generale / Procura speciale n.           dd.           Notaio           ;
  - Atto costitutivo RTI           ;
  - .
2. Qualora si riscontrassero discordanze fra gli elaborati di cui sopra, varrà la disposizione più favorevole alla Stazione Appaltante.

### **ARTICOLO 34 (Riservatezza e trattamento dei dati)**

1. L'Aler nomina l'Operatore economico Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/2016.
2. L'Operatore economico, in qualità di Responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che sono pubblicate sul sito web aziendale [www.alerpavialodi.it](http://www.alerpavialodi.it) nella sezione privacy e che l'Operatore economico dichiara di conoscere ed accettare.
3. L'Operatore economico deve in ogni caso comunicare all'ALER i nominativi dei suoi collaboratori incaricati del trattamento dei dati. Il signor .....dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, per l'utenza esterna, pubblicata sul sito web aziendale [www.alerpavialodi.it](http://www.alerpavialodi.it) nella sezione privacy.
4. Il titolare" del trattamento è l'ALER stessa e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è ....., dirigente dell'area .....; per ciò che riguarda l'esecuzione del servizio/della fornitura è il ..... e, per quanto attiene ai pagamenti, la Dott.ssa Carlotta Nazzicari, dirigente dell'area ..... Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati pubblicato quale allegato al citato documento "Informativa per l'utenza esterna".



**ARTICOLO 35 (Stipulazione)**

A pena di nullità, il presente atto viene sottoscritto in forma elettronica con firma digitale, conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del Codice.

Documento firmato digitalmente